Associazione Musicale Filarmonica Bassanese APS

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

E' costituita nel Comune di Bassano del Grappa l'Associazione Musicale Filarmonica Bassanese APS, come da documenti rinvenuti negli archivi dell'Associazione stessa.
Nata per volere dei cittadini Bassanesi nel 1811.
L'associazione opera ai sensi delle norme dettate del codice civile di cui agli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in Via Colombare n. 4 a Bassano del Grappa (VI).
Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo, possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.
L'attività dell'associazione è apolitica e senza fini di lucro, si rivolge alla totalità dei cittadini attraverso la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo i casi previsti dalla legge.
La associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 2

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura musicale attraverso l'associazionismo ed il volontariato, utilizzando qualsiasi mezzo disponibile e idoneo.
Secondo i tempi e le circostanze ritenute opportune dagli organi sociali, l'Associazione Musicale Filarmonica Bassanese può organizzare attività di carattere educativo, pedagogico, di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, in ambito musicale e altre discipline artistiche, corsi, scuole, seminari, stages, stagioni concertistiche, concorsi, festival, manifestazioni, raduni, rassegne, scambi culturali, iniziative pubblicistiche editoriali, collaborazioni con enti pubblici e privati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.
Attività di particolare rilevanza dell'associazione è, inoltre, la costituzione di complessi musicali, fra i quali un posto preminente spetta all'orchestra a fiati denominata "Filarmonica Bassanese".
Per tale motivo, l'Associazione Musicale Filarmonica Bassanese APS potrà aderire ad una delle associazioni di categoria riconosciute dal ministero e che siano vicine agli scopi dell'associazione stessa.
La durata dell'Associazione è illimitata.
L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n°53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività; il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:

1. offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile e morale. Offre integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
2. programma, produce e gestisce, dal principio al suo naturale decorso, attività culturali, quali corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline artistiche, teatrali, musicali; spettacoli musicali e teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente; seminari e/o lezioni in ambito musicale, teatrale e artistico; letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate; servizio di doposcuola, servizio di visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali);
3. organizzazione di eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione;
4. attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura, posta alla base delle finalità dell'Associazione; partecipa a banchi e mercatini per raccolta fondi, necessari al sostentamento dell'Associazione; cura le iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione, per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica;
5. l'Associazione si rende disponibile anche per la correzione e la revisione di tali iniziative editoriali per conto terzi, a titolo di collaborazione esterna, senza scopo di lucro; partecipazione alle feste in piazza, con contributi culturali e non, stand presso fiere per la presentazione di un progetto;
6. l'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, e, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
7. affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
8. l'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali, ad esempio, musicisti, cantanti, insegnanti, direttori artistici, attori, scenografi, artisti, tecnici di varia natura, informatici, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate, a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione;
9. le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità;
10. scambi internazionali;
11. gestisce direttamente teatri, spazi deputati per l'arte in generale, scuole di musica, studi di registrazione, sale per laboratorio anche interi stabili dati in gestione all'Associazione;
12. l'associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;
13. la stessa può partecipare a società e consorzi, le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;
14. stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;
15. stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici;
16. per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed, in particolare, della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
17. l'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini;
18. le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte in favore di propri associati, di loro familiari o di terzi in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
In caso di necessità, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.
L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'associazione.
L'associazione Musicale Filarmonica Bassanese APS opera prevalentemente nel territorio Bassanese.

SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 3
All'associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.
Sono associati dell'associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Possono aderire all'associazione anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Nel caso in cui l'associato sia un'associazione di promozione sociale e/o altri enti del terzo settore e senza scopo di lucro lo stesso sarà rappresentato dal legale rappresentante e avrà diritto ad un solo voto.
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, nei termini prescritti dall'assemblea.

Articolo 4
Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda scritta di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.
L'ammissione a socio avviene con delibera dal Consiglio direttivo che cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
La qualità di socio si perde:

1) per decesso;
2) per recesso;
3) per decadenza, causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi mesi dal sollecito;
4) per esclusione;
5) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
6) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 60 giorni dalla presentazione.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) fondatori
b) volontari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 6

I Soci sono tenuti a:

a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
c) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
d) versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
e) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.

ASSEMBLEA

Articolo 8

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e, all'attuazione delle decisioni da essa assunte, provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Per i soci minorenni il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per:

1) l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo;
2) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
3) esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
4) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di metà più uno del Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci;
- per modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica, da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione.

Articolo 9

Le votazioni, ad eccezione di quella per la elezione del Consiglio Direttivo, possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 6 e non superiore a 12, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per anni 3 e sono rieleggibili per i successivi mandati.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio Direttivo:

1) nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
2) nomina il direttore artistico che diventa un membro effettivo del Direttivo;
3) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
4) definisce l'ammontare delle quote associative;
5) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
6) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
7) indice assemblee ordinarie e straordinarie;
8) amministra il patrimonio;
9) provvede a tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci ai fini del raggiungimento degli scopi sociali;
10) predispone bilancio o rendiconto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o altro formato elettronico, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola, esso è convocato ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice- presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 – Il Direttore artistico

Il Direttore artistico è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce il compenso (eventuale), diritti ed obblighi in apposito incarico scritto.

Al Direttore artistico è demandata la direzione artistica dell'attività musicale dell'Associazione.

Il Direttore artistico può esprime pareri vincolanti per l'ammissione e l'esclusione dei musicisti dell'orchestra.

Il Direttore artistico fa parte integrante del Consiglio Direttivo ed ha diritto di voto, fatto salvo per quanto concerne le decisioni di cui al precedente comma 1, nonché partecipa all'assemblee dei soci convocate per deliberare l'ammissione o l'esclusione dei soci musicisti, se convocato dagli stessi organi sociali.

Egli potrà proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un suo sostituto (Vice - Direttore) che lo affiancherà durante le prove e lo sostituirà con pari dignità e responsabilità nei periodi di sua assenza.

Articolo 12

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio e ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.

Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

PERSONALE RETRIBUITO

Articolo 13

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

In deroga all'articolo 5, l'associazione può avvalersi di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 14

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi, realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
b) dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
c) da eventuali fondi di riserva.

I beni dell'associazione sono beni immobili e beni mobili registrati, acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili e mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E VOLONTARI

Articolo 15
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 16 - Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

Articolo 17- Norme transitorie.
Il presente statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative.
L'acronimo APS integrerà la denominazione sociale solo successivamente, per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).
Ad avvenuta iscrizione al RUNTS, la denominazione dell'associazione sarà "Associazione Musicale Filarmonica Bassanese APS".

Articolo 18
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Bassano del Grappa (VI) il: 02/05/2023

Presidente: Domenico Baggio

Vice Presidente: [illegible]

Segretario: [illegible]

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa
Atto registrato il 09/05/2023
al numero 946 serie 3
Esatti € 0,00 (0 /00)

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Vicenza
IL FUNZIONARIO
SIMONETTO MANUELE

3	946	09/05/2023	0,00 0,00	**T5G23L000946000EE** *codice identificativo* *per eventuali adempimenti successivi*
			0,00	
			0,00	

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T5G